





Crisi d'impresa e dell'insolvenza

LA DISCIPLINA DEI GRUPPI E IL PIANO DI RISANAMENTO UNITARIO

Avv. Francesca Monica Cocco www.coccostudiolegale.it

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) di cui al D. Lgs. n. 14/2019 regola, PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, la CRISI DI GRUPPO in maniera sistematica e unitaria. L'impulso proviene dall'art. 3 della Legge n. 155/2017 (c.d. Legge Rordorf)







Art. 3 comma 1 Legge Rordorf (L. n. 155/2017) principi generali

- 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata **sulla nozione di direzione e coordinamento** di cui agli articoli 2497 e seguenti nonche' di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b) prescrivere **specifici obblighi dichiarativi** nonche' il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
- c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad **accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo**, nonche' di richiedere alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;
- d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facolta' di proporre **con unico ricorso** domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
- e) stabilire **obblighi reciproci di informazione** e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;
- f) stabilire il **principio di postergazione** del rimborso dei crediti di societa' o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.







Art. 3 comma 2 Legge Rordorf (L. n. 155/2017) principi del concordato di gruppo

2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:

- a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
- b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;
 c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
- d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
- e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
- f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuita' aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonche' per ogni altro controinteressato.







Art. 3 comma 3 Legge Rordorf (L. n. 155/2017) principi della liquidazione di gruppo

3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:

- a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
- b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;
- c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di:
 - 1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;
 - 2) esercitare le azioni di responsabilita' di cui all'articolo 2497 del codice civile;
 - 3) promuovere la denuncia di gravi irregolarita' gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle societa' del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;
 - 4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;
- d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformita' alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).







La disciplina rappresenta una novità in senso assoluto, frutto della scelta del legislatore diretta a colmare una lacuna normativa ed a dirimere i contrasti giurisprudenziali, che, tradizionalmente, hanno negato la possibilità di una gestione unitaria della crisi di gruppo (ex multis, Cassazione n. 20559/2015, Cassazione n. 19014/2017)







In particolare, la Cassazione n. 20559/2015, ha osservato che "l'attuale sistema del diritto fallimentare... non conosce il fenomeno [della crisi di gruppo, ndr], non dettando alcuna disciplina al riguardo, che si collochi sulla falsariga di quella enunciata in tema di amministrazione straordinaria (D. Lgs. n. 270/1999 c.d. Prodi bis e D.L. n. 347/2003 conv. in L. n. 39/2004 c.d. Marzano) sulla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza"







GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA:

la Legge Prodi bis (D. Lgs. n. 270/1999) prevede l'estensione dell'amministrazione straordinaria alle società del gruppo in caso di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali ovvero per opportunità di gestione unitaria dell'insolvenza, a prescindere dalle dimensioni delle singole società.

La Legge Marzano (D.L. n. 347/2003 conv. in L. n. 39/2004) prevede l'estensione della procedura alle altre società (in alternativa ad una gestione autonoma della crisi) e la possibilità di una proposta unica di concordato.







Lo stesso Presidente Dott. Rordorf, nella Relazione al Ministro, osserva come "un capitolo di notevole importanza nella prospettata riforma è certamente quello che riguarda i gruppi di impresa... si tratta di colmare una lacuna dell'attuale legge fallimentare, che... ignora del tutto le peculiarità dell'insolvenza riguardante quei particolari conglomerati societari, cui si è soliti riferirsi con l'espressione "gruppi"...





Il nuovo CCII entra in vigore il 15 agosto 2020.

A partire da tale data è possibile affrontare, anche per un GRUPPO di imprese:

- Concordato preventivo
- Accordo di ristrutturazione
- Piano attestato di risanamento
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento)







Per quanto riguarda la nozione di gruppo, la Legge Rordorf (L. n. 155/2017) ha espressamente evitato di individuarne una nuova, ma ha fatto riferimento alla nozione di GRUPPO già esistente in **diritto societario** ai sensi delle norme dettate del codice civile.







All'interno del CCII, l'art. 2 lett. h contiene la definizione di "GRUPPO di imprese".

In che modo?

Occorre analizzare dettagliatamente l'art. 2 lett. h CCII c.c., in quanto contiene riferimenti al diritto societario, sia di natura esplicita

(ovvero citando espressamente articoli del codice civile) sia di natura implicita

(ovvero riportando testualmente quanto già contenuto in alcuni articoli del codice civile)







All'interno del CCII, l'art. 2 lett. h contiene la definizione di "GRUPPO di imprese".

Ovvero:

esplicito riferimento agli artt. 2497 c.c. e art. 2545 septies

implicito riferimento all'art. 2497 septies c.c., all'art. 2497 sexies c.c. e all'art. 2359 c.c.

Vediamo come.







E difatti l'art. 2 lett. h definisce così il "GRUPPO di imprese":

Il "gruppo di imprese" è l'insieme delle società, delle imprese o degli enti che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545 septies c.c., sono sottoposti alla direzione ed al coordinamento di una società, impresa o persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto







Nota bene:

Il CCII contempla in maniera precisa il fatto che la "holding", ovvero il soggetto che esercita la direzione ed il coordinamento di un gruppo di imprese possa essere anche una *persona fisica*, con le specificità che ne derivano.







A cosa si riferisce l'art. 2497 c.c.?

Questo articolo del codice civile è formalmente dedicato alla RESPONSABILITA' delle società, esercitanti direzione e coordinamento nell'ambito di un gruppo di imprese, nei confronti dei soci e dei creditori sociali delle società del gruppo stesso.

E' importante perché richiama la nozione di

E' importante perché richiama la nozione di "società che esercita direzione e coordinamento nei confronti di altre società"







A cosa si riferisce l'art. 2545 septies c.c.?

Questo articolo del codice civile è formalmente dedicato al GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO, ovvero a più cooperative che regolano (anche in forma consortile) il coordinamento delle singole cooperative.

> Anche qui abbiamo la nozione di "direzione e coordinamento"







Torniamo alla definizione di "GRUPPO di imprese":

Nell'art. 2 lett. h, laddove si parla di direzione e coordinamento sulla base di di un contratto,

il CCII fa implicito riferimento all'art. 2497 septies c.c. il quale stabilisce che vi è attività di direzione e coordinamento anche sulla base di un contratto tra le società o sulla base di clausole statutarie (oltre che sulla base di un vincolo partecipativo)







Proseguiamo la lettura dell' art. 2 lett. h

Si presume fino a prova contraria che: (presunzione relativa o iuris tantum)

1) l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei loro bilanci







Proseguiamo la lettura dell' art. 2 lett. h

Si presume fino a prova contraria che: (presunzione relativa o iuris tantum)

- 2) sono sottoposte alla direzione e coordinamento di una società:
- sia le società controllate direttamente o indirettamente
- sia le società sottoposte a controllo congiunto







Proseguiamo la lettura dell' art. 2 lett. h

Le lettere 1) e 2) fanno implicito riferimento agli artt. 2497 sexies e 2359 c.c.

L'art. 2497 sexies c.c. stabilisce appunto che si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società

tenuta al consolidamento dei bilanci
 che esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

(il quale a sua volta elenca i casi in cui le società possono dirsi tra loro controllate o collegate)







Proseguiamo la lettura dell' art. 2 lett. h

E difatti, lo stesso art. 3 della Legge Rordorf (L. n. 155/2017) prescriveva che la nozione di GRUPPO di imprese dovesse essere "corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"

Pertanto, l'art. 3 lett. h del CCII definisce il GRUPPO di imprese in conformità della legge delegante.

Si conferma quanto preannunciato dal Presidente Rordorf, ovvero che la nozione di GRUPPO di imprese sarebbe discesa da quella già esistente nel diritto societario.







Struttura della disciplina

Struttura del CCII

PARTE PRIMA: X titoli su procedure concorsuali PARTE SECONDA: modifiche al codice civile PARTE TERZA: garanzie in favore di acquirenti di immobili da costruire

PARTE QUARTA disposizioni finali e transitorie

La disciplina dei gruppi è il titolo VI della Prima Parte artt. da 284 a 292

"Disposizioni relative ai gruppi di imprese"







La competenza territoriale del Tribunale nelle procedure concorsuali di un gruppo deriva dal combinato disposto degli artt. 27 commi 2 e 3 e 286 comma 1 CCII.

In particolare, può verificarsi la circostanza per cui le varie società abbiano sede in circoscrizioni giudiziarie diverse.







Occorre distinguere due ipotesi:

A) È stata fatta adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., tale per cui la società che esercita la direzione ed il coordinamento (c.d. holding) è iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese.

In questo caso è competente il tribunale nella cui circoscrizione vi è il **centro degli interessi principali** della holding a norma dell'art. 27 comma 3 lett. c) CCII







Come si individua il **centro degli interessi principali** della holding a norma dell'art. 27 comma 3 lett. c) CCII?

- 1) Sede legale
- 2) Sede effettiva abituale
- 3) Residenza o domicilio del legale rappresentante







Se invece la holding è rappresentata da **persona fisica**, si fa riferimento all'art. 27 comma 3 lett. a) e b) CCII, ovvero:

- 1) Sede legale o sede effettiva abituale (se la persona fisica esercita attività di impresa)
- Residenza o domicilio abituale (se la persona fisica NON esercita attività di impresa)







L'altra ipotesi:

B) NON è stata fatta adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., tale per cui la società che esercita la direzione ed il coordinamento (c.d. holding) NON è iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese.

In questo caso è competente il tribunale nella cui circoscrizione vi ha sede (sempre a norma dell'art. 27 CCII) la società che ha la **maggiore esposizione debitoria** in base all'ultimo bilancio approvato.







La competenza territoriale del Tribunale nella **liquidazione giudiziale** di un gruppo di imprese è disciplinato dall'art. 287 comma 4 CCII.

CRITERIO TEMPORALE

E' competente il Tribunale dinanzi al quale è stata presentata la **prima domanda** di liquidazione giudiziale.

Se c'è <u>contemporaneità di depositi</u>, è competente il Tribunale ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 (**centro interessi principali**) a seconda che sia stata fatta o meno pubblicità ai sensi dell'art. 2497 bis (holding formalmente iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese).







Riepilogando la ricerca del Tribunale competente:

- 1) Verificare che vi sia stata l'iscrizione della holding nel registro delle imprese, apposita sezione.

 Se è stata fatta, allora si fa riferimento a questa holding e si va a valutare quale è il centro degli interessi principali (sede legale, sede effettiva abitale, legale rappresentante).
- 2) Se NON vi è stata l'iscrizione della holding nel registro delle imprese, apposita sezione, si fa riferimento alla società che ha maggiore esposizione debitoria nell'ultimo bilancio approvato e si va a valutare quale è il centro degli interessi principali (sede legale, sede effettiva abituale, legale rappresentante).
 - **PS** se la holding è persona fisica imprenditore = sede legale se non è imprenditore = residenza o domicilio







Procedure ammissibili per i gruppi di imprese

Il nuovo CCII entra in vigore il 15 agosto 2020.

A partire da tale data è possibile affrontare, anche per un GRUPPO di imprese:

- Concordato preventivo di gruppo
- Accordo di ristrutturazione di gruppo
- Piano attestato di risanamento di gruppo
- Liquidazione giudiziale di gruppo (ex fallimento)

Nota bene:

Il piano attestato di risanamento di gruppo costituirebbe un "ecceso di delega", in quanto la Legge Rordorf (Legge n. 155/2017) non la prevede espressamente.







Procedure ammissibili per i gruppi di imprese

Più imprese in stato di crisi o di insolvenza possono dunque ricorrere al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione ed ai piano attestati di risanamento, oltre che alla liquidazione giudiziale.

La disciplina è contenuta dall'art. 284 all'art. 292 CCII.







Più imprese in stato di crisi o di insolvenza:

appartenenti al medesimo GRUPPO
 e aventi CIASCUNA il centro degli interessi principali in Italia

Possono proporre con un **unico ricorso**la domanda di concordato preventivo
oppure
la richiesta di omologazione di accordo di ristrutturazione.







Calcolo del periodo sospetto:

La data di rifermento sarà la stessa per tutte le società del gruppo, ovvero la data di deposito del ricorso unico







Tipologia di piano:

Nel ricorso unico può essere proposto:

- 1) un piano unitario per tutto il gruppo, oppure
- 2) più piani, reciprocamente collegati e interferenti







PECULIARITA'

Valutazione della maggior convenienza della procedura di gruppo in luogo della procedura autonoma:

Nel ricorso unico occorre illustrare
le ragioni di maggior convenienza
– ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori –
per cui è stata scelta la strada della procedura di gruppo
(e quindi piano unitario o piani collegati)
piuttosto che la strada
della procedura autonoma per ciascuna impresa.







PECULIARITA'

Valutazione della maggior convenienza della procedura di gruppo in luogo della procedura autonoma:

Per i creditori, la convenienza del consolidamento delle procedure potrà dirsi sussistente ove sia ragionevole ipotizzare che, in conseguenza della gestione unitaria della procedura, la massa attiva NON si ridurrà in nessuna delle imprese del gruppo, e invece la massa attiva aumenterà in ALMENO una di esse.







Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive.

Ciò significa che il modus operandi non cambia: per ciascuna società andrà indicato l'attivo posto a disposizione della procedura e l'ammontare complessivo dei debiti, ed è su questi che andrà poi ad incidere il voto del creditore di quella società.

Salve, naturalmente, le peculiarità della procedura di gruppo.







PECULIARITA'

Individuazione del concordato in continuità rispetto al concordato liquidatorio:

Posto che la procedura di gruppo possa prevedere la liquidazione di alcune società e la continuazione di altre, la legge individua il criterio che rende applicabile la disciplina del concordato in continuità a tutta la procedura di gruppo, che poi è lo stesso criterio utilizzato dall'art. 84 comma 3 per individuare la fattispecie del concordato in continuità nelle procedure autonome.







PECULIARITA'

Individuazione del concordato in continuità rispetto al concordato liquidatorio:

E pertanto nella procedura di concordato di gruppo, si applica la sola disciplina del concordato in continuità, quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale (diretta o indiretta), ivi compresa la cessione del magazzino.







Informazioni riguardanti il gruppo di imprese:

Il ricorso unico deve fornire:

- 1) Informazioni analitiche sulla struttura del gruppo
- 2) Descrizione e allegazione dei vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese
- 3) Indicare i registri delle imprese presso cui è stata effettuata la pubblicità ex art. 2497 bis c.c.
 - 4) Allegazione del bilancio consolidato di gruppo
 - 5) Documentazione prevista per la domanda di concordato preventivo
 - 6) Documentazione prevista per gli accordi di ristrutturazione.







Nota bene:

In ogni caso, il Tribunale (o il curatore o il commissario giudiziale) possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere a:

CONSOB
 altra PUBBLICA AUTORITA'
 SOCIETA' FIDUCIARIE

le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate.







Come accennato, il piano unitario di gruppo o i piani collegati ed interferenti possono prevedere la

1) liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo.

Quali sono gli altri contenuti peculiari del piano di gruppo?

2) Operazioni contrattuali e riorganizzative 3) Trasferimenti infragruppo

Con particolare riferimento a queste ultime operazioni all'interno del piano di gruppo, la legge prescrive una **condizione necessaria.**







Affinché il piano di gruppo possa contemplare operazioni contrattuali e riorganizzative e trasferimenti infragruppo, la legge prescrive una **condizione necessaria:**

Un professionista indipendente deve **attestare** che tali operazioni siano:

- 1) necessarie ai fini della **continuità aziendale** per le imprese coinvolte
- 2) coerenti con l'obiettivo del **miglior soddisfacimento** dei creditori di tutte le imprese del gruppo.







Come accennato, il piano unitario di gruppo o i piani collegati ed interferenti possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo.

Cosa succede qualora dalle suddette operazioni discendano effetti pregiudizievoli per i creditori?

E' possibile per i creditori dissenzienti contestare le suddette operazioni?

La risposta è SI. Vediamo come.







Nel caso in cui sia stato **OMOLOGATO** il piano unitario di gruppo o i piani collegati ed interferenti che hanno previsto la **liquidazione di alcune imprese** e la **continuazione dell'attività di altre imprese** del gruppo,

possono proporre **OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGAZIONE**:

- 1) Classe dissenziente
- 2) Creditori che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto di una singola società
 - 3) Soci delle singole società coinvolte







OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGAZIONE in caso di liquidazione di alcune imprese e continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo

Il Tribunale OMOLOGA il concordato se **esclude** la sussistenza di un **pregiudizio** in considerazione dei **vantaggi compensativi**, derivanti alle singole società, dal piano di gruppo.

NB: gli stessi principi valgono per l'opposizione all'omologa degli **accordi di ristrutturazione**, in caso di efficacia estesa ai creditori non aderenti.







All'esito del deposito del ricorso unico per il risanamento del GRUPPO di imprese, il Tribunale:

 Nomina un UNICO Giudice Delegato
 Nomina un UNICO Commissario Giudiziale
 dispone il deposito di un UNICO fondo per le spese di giustizia

Per tutte le imprese del gruppo

NB: i costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive







VOTO

Abbiamo accennato al fatto che nel concordato di gruppo, possiamo avere un piano unitario o più piani collegati e interferenti, con la ferma distinzione delle masse attive e passive di ciascuna società del gruppo.

Ciascun creditore è chiamato a votare in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla sola società sua debitrice.

Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura (onde evitare conflitto di interesse)







MAGGIORANZA

Il concordato di GRUPPO è approvato quando le proposte concordatarie delle SINGOLE imprese del gruppo sono approvate dai rispettivi creditori che rappresentano la MAGGIORANZA DEI CREDITI AMMESSI AL VOTO, sempre con riguardo a ciascuna singola impresa del gruppo.







OMOLOGAZIONE

Il Tribunale **OMOLOGA**il concordato preventivo di GRUPPO e gli accordi di ristrutturazione di GRUPPO

qualora ritenga,
sulla base di una valutazione complessiva
del piano o dei piani collegati,
che tutti i creditori del GRUPPO possano essere soddisfatti in
misura non inferiore a quanto ricaverebbero
dalla liquidazione giudiziale della SINGOLA società debitrice.







OMOLOGAZIONE

Il concordato di gruppo OMOLOGATO
non può essere risolto o annullato
quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento
si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese
del gruppo, a meno che ne risulti significativamente
compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle
altre imprese.







LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO

Fermo restando che molte delle norme sopra richiamate valgono anche per la liquidazione giudiziale di gruppo (distinzione masse attive e passive, competenza, nomina di un unico curatore, etc), in quanto applicabili, si evidenziano le seguenti peculiarità:

1) La scelta di una liquidazione giudiziale di gruppo, in luogo di autonome liquidazioni giudiziali delle singole imprese, si rivela OPPORTUNA per il coordinamento degli attivi, al fine del miglior soddisfacimento del ceto creditorio.







LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO

- 2) Come già anticipato, qualora vengano depositate contemporaneamente più domande di liquidazione giudiziale da parte di società dello stesso gruppo, operano le norme sulla competenza di cui all'art. 27, commi 2 e 3.
 - 3) diversamente, per la competenza territoriale, vige il criterio temporale, ossia è competente il Tribunale dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale.







LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO

- 4) Quando il curatore ravvisa lo stato di insolvenza di una società dello stesso gruppo, non ancora sottoposta a liquidazione giudiziale, può:
 - Segnalare la circostanza agli organi di amministrazione e controllo, oppure
 - Promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza







AZIONE DI INEFFICACIA

SIA NEL CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO, SIA NEL CASO DI PIU' PROCEDURE AUTONOME,

Il Curatore può promuovere, nei confronti di altra impresa dello stesso gruppo, AZIONI dirette a conseguire DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA di atti e contratti,

posti in essere nei **5 anni** precedenti al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di **SPOSTARE RISORSE a favore di altra impresa del gruppo**, in pregiudizio dei creditori.







AZIONE DI INEFFICACIA

ONERE DELLA PROVA

Spetta alla società beneficiaria provare di **NON essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole** nei confronti dei creditori degli atti e contratti che hanno spostato le risorse infragruppo.

In conclusione:

Tutte le operazioni infragruppo di spostamento di risorse possono essere dichiarate INEFFICACI, se compiute nei 5 anni PRECEDENTI la domanda di liquidazione giudiziale anche di una sola società del gruppo.







AZIONE REVOCATORIA

Il Curatore può esercitare, nei confronti di altre società del gruppo, azione revocatoria :

- 1) Degli atti compiuti DOPO il deposito della domanda di liquidazione giudiziale
- 2) Degli atti compiuti nei 2 anni ANTERIORI alla domanda di liquidazione giudiziale
 - 3) Degli atti compiuti 1 anno PRIMA della domanda di liquidazione giudiziale







AZIONE REVOCATORIA

Le norme sulle azioni di inefficacia e di revocatoria in materia di liquidazione giudiziale di gruppo sono già oggetto di vivace dibattito dottrinale, essendo di non univoca interpretazione.

Ad esempio:

1) Degli atti compiuti DOPO il deposito della domanda di liquidazione giudiziale

Si fa generico riferimento all'art. 166, ma non è specificata QUALE categoria di atti







AZIONE REVOCATORIA

Le norme sulle azioni di inefficacia e di revocatoria in materia di liquidazione giudiziale di gruppo sono già oggetto di vivace dibattito dottrinale, essendo di non univoca interpretazione.

Ad esempio:

2) Degli atti compiuti nei 2 anni ANTERIORI alla domanda di liquidazione giudiziale

Si fa riferimento all'art. 166, comma 1 lett. a) e b), ovvero: atti a titolo oneroso, atti estintivi di debiti pecuniari







AZIONE REVOCATORIA

Le norme sulle azioni di inefficacia e di revocatoria in materia di liquidazione giudiziale di gruppo sono già oggetto di vivace dibattito dottrinale, essendo di non univoca interpretazione.

Ad esempio:

3) Degli atti compiuti 1 anno PRIMA della domanda di liquidazione giudiziale

Si fa riferimento all'art. 166, comma 1 lett. c) e d), Ovvero: pegni, anticresi, ipoteche volontarie, ipoteche giudiziali







AZIONE DI RESPONSABILITA'

SIA NEL CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO, SIA NEL CASO DI PIU' PROCEDURE AUTONOME,

Il Curatore è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità avverso la società che esercita attività di direzione e controllo (holding) ex art. 2497 c.c.







DENUNCIA DI GRAVI IRREGOLARITA'

SIA NEL CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO, SIA NEL CASO DI PIU' PROCEDURE AUTONOME,

Il Curatore è legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci di altre società del gruppo anche non assoggettate a liquidazione giudiziale, denuncia presso il Tribunale per gravi irregolarità della gestione che possano arrecare danno alla società stessa o ad altre del gruppo.







POSTERGAZIONE DEL RIMBORSO DEI CREDITI DA FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

Nell'ambito della liquidazione giudiziale, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, i crediti derivanti da finanziamenti infragruppo contratti:

- 1) DOPO il deposito della domanda di liquidazione giudiziale
 - 2) Nell'anno ANTERIORE al deposito della domanda di liquidazione giudiziale







POSTERGAZIONE DEL RIMBORSO DEI CREDITI DA FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

La regola della postergazione si applica sia in senso "discendente" che in senso "ascendente":

- 1) Ai crediti da finanziamento infragruppo, **vantati dalla holding** (società, ente o persona fisica che esercita attività di direzione e coordinamento), nei confronti delle imprese del gruppo sottoposte
 - 2) Ai crediti da finanziamento infragruppo, **vantati dalle imprese del gruppo sottoposte**, nei confronti della holding (società, ente o persona fisica che esercita attività di direzione e coordinamento).

NB: se sono stati effettuati **rimborsi** nell'anno ANTERIORE, sono **privi di effetto rispetto ai creditori**







POSTERGAZIONE DEL RIMBORSO DEI CREDITI DA FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

NB: se sono stati effettuati **rimborsi** nell'anno ANTERIORE, essi sono dunque **privi di effetto rispetto ai creditori**

NB: è esclusa l'applicazione del principio di postergazione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, allorquando si tratti di:

- 1) finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione
- **2) finanziamenti prededucibili in esecuzione** di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione







Ipse dixit

"Speriamo bene".

Renato Rordorf
Presidente Emerito della Corte di Cassazione

Da "Prime osservazioni al Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza", Renato Rordorf, I Contratti n. 2/2019, Milano, IPSOA.





